

ATTO N. 1483/BIS

---

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore Presidente Costantino Pacioni*

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3,  
del Regolamento Interno

SULLA


***P*ROPOSTA DI LEGGE**

***“Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici”***

---

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 16.12.2002*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 16.12.2002*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16 dicembre 2002 ha esaminato l'atto n. 1483 ed ha deciso - con cinque voti favorevoli (Presidente Pacioni e Consiglieri Bonaduce, Bottini, Fasolo e Vinti), due voti contrari (Consiglieri Lignani Marchesani e Spadoni Urbani) e un voto di astensione (Consigliere Finamonti) - di esprimere parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare al Consiglio al Presidente Costantino Pacioni.

Ha deciso altresì di richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Regolamento Interno alla prossima seduta del Consiglio regionale.



RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE  
(Relatore Presidente Pacioni).

Il presente disegno di legge prevede la costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici.

Il Centro promuove studi e ricerche nel campo delle scienze giuridiche e politiche, ha personalità giuridica e autonomia statutaria e finanziaria. La composizione e le modalità di funzionamento degli organi (Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente, Collegio dei Revisori de Conti) sono stabilite dallo Statuto. Possono essere soci del Centro le associazioni culturali, gli enti ed istituzioni pubbliche e private nonché persone fisiche che ne condividono le finalità.

La Regione concorre al finanziamento con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.


Il Centro ha anche altre entrate che sono costituite dalle quote dei soci e da eventuali donazioni.

L'Assemblea dei soci approva il programma delle attività del Centro che unitamente al bilancio di previsione annuale viene inviato al Consiglio regionale entro il 31 luglio di ogni anno.

L'Assemblea dei soci approva anche il conto consuntivo che viene inviato al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Fino alla nomina del Consiglio direttivo del Centro stesso, restano in carica il Presidente ed i componenti dell'attuale Comitato direttivo. La normativa in vigore che disciplina il centro medesimo - l.r. n. 38/75 - viene abrogata con la presente.

Ciò premesso la I Commissione nella seduta del 16 dicembre c.m. ha esaminato il d.d.l. suddetto ed ha apportato alcune modifiche, in particolare all'art. 6, comma 2, nonché alcuni aggiustamenti tecnici; ha deciso - con cinque voti favorevoli (Presidente Pacioni e Consiglieri Bonaduce, Bottini, Fasolo e Vinti), due voti contrari (Consiglieri Lignani Marchesani e Spadoni Urbani) ed un voto di astensione (Consigliere Finamonti) - di esprimere sul testo emendato parere favorevole e di trasmetterlo al Consiglio dando incarico di riferire al Presidente Pacioni.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brozzi, Liviantoni e Fasolo, concernente: "Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 2.12.2002 e trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente in data 2.12.2002 (ATTO N. 1483);

VISTO il parere e la relazione della I Commissione Consiliare Permanente illustrata dal relatore Presidente Costantino Pacioni (ATTO N. 1483/BIS);

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 26 maggio 1975, n. 38;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;


a) con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. .... voti favorevoli, n. .... voti contrari e n. .... di astensione, espressi nei modi di legge dai ..... Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici", composta di n. 11 articoli, nel testo che segue:




<b>Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brozzi, Liviantoni e Fasolo, concernente: "Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici".</b>	<b>TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE</b>
<b>Articolo 1 (Finalità)</b>	<b>Articolo 1 (Finalità)</b>
<p>1. Il Centro Studi Giuridici e Politici, con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale, promuove studi e ricerche nel campo delle scienze giuridiche e politiche, allo scopo di contribuire alle dinamiche dell'istituzione regionale ed all'approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per la comunità regionale umbra.</p> <p>2. Il Centro a tal fine opera come strumento di promozione culturale e di ricerca, in grado di offrire riflessioni ed analisi caratterizzate da rigore scientifico e da <del>punità</del> pluralità di orientamenti.</p>	pluralità
<b>Articolo 2 (Attività del Centro)</b>	
<p>1. Il Centro persegue le proprie finalità mediante:</p>	




- a) la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni di carattere scientifico e culturale;
- b) la cura e la pubblicazione di volumi e periodici;
- c) la realizzazione di ricerche;
- d) la cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti e istituzioni nazionali ed internazionali;
- e) l'organizzazione di altre iniziative idonee a perseguire gli scopi di cui all'articolo 1.

**Articolo 3**  
**(Statuto)**


1. Il Centro ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia statutaria e finanziaria.
2. Lo Statuto regola l'attività e il funzionamento del Centro.
3. Lo Statuto prevede:
  - a) la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento degli organi, nonché i procedimenti per le relative nomine, anche in deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 4, della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni;
  - b) le funzioni del Consiglio direttivo relative alla determinazione e attuazione dei programmi, ivi comprese quelle riguardanti l'instaurazione di rapporti di collaborazione esterna;




<p>c) la riserva al Consiglio regionale della nomina dei due terzi dei membri del Consiglio direttivo;</p> <p>d) la nomina del Presidente da parte del Consiglio Direttivo;</p> <p>e) il conferimento al Presidente di poteri di vigilanza e coordinamento per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi;</p> <p>f) le modalità di ammissione e di esclusione dei soci, riservando la decisione all'Assemblea.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> <b>(Soci)</b></p>	
<p>1. Sono soci del centro associazioni culturali, enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché persone fisiche, che ne condividono le finalità istituzionali.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <b>(Organi)</b></p>	
<p>1. Sono organi del Centro:</p> <p>a) l'Assemblea dei soci;</p> <p>b) il Consiglio direttivo;</p> <p>c) il Presidente;</p> <p>d) il Collegio dei Revisori dei Conti.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <b>(Entrate)</b></p>	
<p>1. Le entrate del centro sono costituite da dotazioni della regione, dalle quote dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni.</p>	



<p>2. Per la realizzazione dei fini statutari il centro potrà utilizzare, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, uffici, mezzi e personale del Consiglio regionale.</p>	<p>2. Per la realizzazione dei fini statutari il centro si avvale di personale, mezzi e strutture messe a disposizione dal Consiglio regionale</p>
<p><b>Articolo 7</b> <b>(Rimborsi spese)</b></p>	
<p>1. Le cariche sociali sono gratuite.</p> <p>2. Spetta ai componenti degli organi unicamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.</p>	
<p><b>Articolo 8</b> <b>(Bilanci)</b></p>	
<p>1. Il bilancio di previsione annuale corredato dal programma delle attività, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea dei soci ed è inviato al Consiglio regionale entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.</p> <p>2. Il conto consuntivo corredato dalla relazione in ordine all'attività svolta nell'anno precedente, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea dei soci ed è inviato al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.</p>	



<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b> <b>(Norma finanziaria)</b></p>	
<p>1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività del centro con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> <b>(Norma transitoria)</b></p>	
<p>1. Fino alla nomina del Consiglio direttivo del Centro Studi giuridici e politici restano in carica il Presidente ed i componenti dell'attuale Comitato direttivo.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> <b>(Abrogazioni)</b></p>	
<p>1. La legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 è abrogata.</p>	



b) con distinta votazione che ha registrato n. .... voti favorevoli, n. .... voti contrari e n. .... di astensione, espressi nei modi di legge dai ..... Consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.